



# REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

approvato con delibera di Consiglio comunale

n. 27 del 28 luglio 2015

modificato con delibera di Consiglio comunale

n. 16 del 29 aprile 2025

## INDICE

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Le Frazioni

Art. 3 – Sede

Art. 4 – Finalità

Art. 5 – Composizione

Art. 6 – Modalità di nomina e decadenza

Art. 7 – Organi della Consulta di Frazione

Art. 8 – Il Presidente della Consulta di Frazione

Art. 9 – Riunione delle Presidenze

Art. 10 – Funzionamento

Art. 11 – Competenze

Art. 12 – Libro della Consulta di Frazione

Art. 13 – Norme in materia di privacy

Art. 14 – Norme transitorie

## **ART. 1 – Principi generali**

1. L'amministrazione comunale, - ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 ter dello Statuto, nonché ai sensi dall'art. 4 comma 2 del medesimo Statuto comunale – con l'istituzione delle Consulte di Frazione riafferma il valore ed il significato della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione delle Consulte di Frazione, il loro funzionamento e le competenze ad esse destinate.

## **ART. 2 - Le Frazioni**

Il territorio del Comune di Noale è ripartito – ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto - in n. 3 frazioni, riconosciute dalla comunità locale: BRIANA, CAPPELLETTA, MONIEGO, per ciascuna di esse viene costituita una Consulta.

## **ART. 3 – Sede**

1. La Consulta di Frazione, entro 15 giorni dalla sua costituzione, dovrà indicare all'Amministrazione Comunale la propria sede. In ogni caso l'Amministrazione comunale, al fine di tutelare il regolare funzionamento delle Consulte, si impegna a mettere a disposizione – qualora necessario – locali di proprietà.

## **ART. 4 – Finalità**

1. La Consulta di Frazione - quale organismo partecipativo ed in sé rappresentativo della popolazione residente in ciascuna delle Frazioni, su base volontaristica - ha la finalità principale di consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini, ivi residenti, alle scelte dell'Amministrazione Comunale su questioni inerenti specificatamente il territorio della Frazione.
2. Ciò avviene, in particolare, mediante l'esercizio da parte della Consulta di Frazione di funzioni propositive, tese alla valorizzazione ed allo sviluppo del territorio rappresentato nonché alla tutela degli interessi delle specifiche zone, in linea con quanto già definito nello Statuto Comunale e nei successivi articoli che costituiscono il Presente Regolamento.
3. La Consulta di Frazione si configura altresì come organo consultivo per l'Amministrazione comunale, la quale può interpellarla per le questioni, relative al territorio di ciascuna Frazione, quando ne ravvisi l'opportunità specifica.
4. La Consulta di Frazione ha altresì, come scopo la difesa degli interessi della comunità e la promozione dei valori di solidarietà associativi, culturali, sociali, morali e religiosi che si manifestino nella Frazione. In questo senso può farsi portavoce presso l'Amministrazione Comunale in merito alle problematiche, le richieste e le esigenze dei residenti.

## **ART. 5 - Composizione**

1. Ciascuna Consulta di Frazione è costituita con atto deliberativo del Consiglio Comunale ed è composta da n. 5 Consulitori, di cui 3 designati dalla maggioranza e 2 dalla minoranza. Può, inoltre, partecipare senza diritto di voto, con funzioni meramente propositive, consultive un Rappresentante per ciascuna Associazione iscritta al relativo Albo comunale, un Rappresentante di Associazioni, Enti, Istituzioni, Ordini professionali o sindacali che ne facciano richiesta al Presidente della Consulta per essere ascoltati e/o invitati su temi di loro particolare interesse.
2. Le modalità di nomina dei Consulitori della Consulta sono disciplinate dal successivo articolo 6.
3. I Consulitori di Frazione essendo componenti di un organo facoltativo con funzione consultiva e propositiva non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso di qualsiasi genere per lo svolgimento del loro mandato. Ciò vale altresì per i Rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo comunale, e per i Rappresentanti di Associazioni, Enti, Istituzioni, Ordini professionali o Sindacali che partecipano di volta in volta alla Consulta.

#### **ART. 6 – Modalità di nomina e decadenza**

1. Possono essere eletti Membri della Consulta di Frazione tutti i residenti nella Frazione di età superiore ai 18 anni, purchè in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, ed i cittadini di Stati anche non appartenenti all'Unione Europea, purchè regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nella Frazione del Comune di Noale da almeno un anno
2. La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza dalla carica. Ogni Consultore deve comunicare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente della Consulta di Frazione.
3. Non possono far parte della Consulta di Frazione:
  - a) il Sindaco, il Presidente della Città Metropolitana, il Presidente della Regione;
  - b) i Consiglieri e gli Assessori comunali, della Città metropolitana e regionali;
  - c) i Parlamentari e i Ministri;
  - d) i dipendenti del Comune di Noale e dell'Unione dei Comuni del miranese;
  - e) gli Ecclesiastici e i Ministri di culto;
  - f) gli Amministratori di enti pubblici, ovvero di società che hanno in essere rapporti di collaborazione con il Comune di Noale o con l'Unione dei Comuni del Miranese, ovvero ancora Amministratori di società sottoposte a vigilanza da parte del Comune di Noale o dell'Unione dei Comuni del Miranese.
4. Ogni Consulta è composta da 5 Membri, la cui nomina avviene da parte Consiglio comunale, su designazione dei Capigruppo consiliari, con voto limitato ad una (1) preferenza, assicurando la nomina di 2 componenti espressione della minoranza consiliare. In caso di parità di voto, risulta eletto il candidato più anziano di età.

5. A seguito dell'individuazione, il Consiglio Comunale provvederà all'elezione dei candidati prescelti, quindi, con delibera, alla nomina dei cinque Consulitori componenti, la Consulta della Frazione di Briana, di Cappelletta e di Moniego.
6. Le Consulte entrano in carica all'atto della nomina da parte del Consiglio Comunale e restano in carica per tutta la durata dello stesso: espletano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un Consultore, il Consiglio comunale procederà alla surroga del predetto con le stesse modalità di nomina. Il nuovo componente rimarrà in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe stato in carica il Consultore cessato.

#### **ART. 7- Organi della Consulta di Frazione**

1. Sono organi della Consulta della Frazione: il Presidente, Il Vicepresidente ed il Segretario.
2. La prima seduta della Consulta di Frazione è convocata dal Sindaco. Durante tale seduta, che viene presieduta dal Consultore più anziano di età, i componenti della Consulta procedono, con voto palese, all'elezione del Presidente.
3. E' proclamato Presidente il Consultore che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il Consultore più anziano di età.
4. Il Presidente eletto designa tra i componenti la Consulta un Vicepresidente, scelto tra i Consulitori, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ed un Segretario.

#### **ART. 8 – Il Presidente della Consulta di Frazione**

1. Il Presidente della Consulta di Frazione:
  - a) rappresenta la Consulta nei rapporti con gli organi comunali e con i rappresentanti di altri enti o organizzazioni;
  - b) firma i verbali e le comunicazioni;
  - c) convoca e presiede la Consulta e ne predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
  - d) dà corso ai voti e alle indicazioni della Consulta e riferisce al Sindaco ovvero all'Assessore di competenza ovvero al Consigliere specificatamente delegato dal Sindaco circa la situazione della Consulta e le sue esigenze;
  - e) comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente della Consulta;
  - f) assume ogni funzione attribuitagli dal presente regolamento e dalle risoluzioni della Consulta stessa;
  - g) convoca la Consulta quando lo ritiene necessario o lo richiedano almeno tre componenti;
  - h) riceve e mette a disposizione della Consulta gli atti amministrativi trasmessi dall'Amministrazione Comunale nel caso di richiesta di parere che interessano la Frazione.

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza o suo impedimento.

Il Segretario:

- registra le decisioni assunte dalla Consulta e verbalizza quanto specificatamente richiesto, annotando le presenze e le assenze dei Membri della Consulta alle riunioni convocate;

### **ART. 9 – Riunione delle Presidenze**

1. Tutti i Presidenti della Consulta sono convocati, periodicamente e congiuntamente, dal Sindaco o da un suo delegato allo scopo di:
  - a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
  - b) esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali le Consulte sono chiamate a pronunciarsi, coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.

### **ART. 10 – Funzionamento**

1. Le riunioni delle Consulte sono convocate dal Presidente nelle modalità definite nel presente articolo.
2. Tutte le comunicazioni e/o l'invio di documentazione amministrativa tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale dovranno avvenire tramite posta elettronica. Al fine di favorire il regolare funzionamento della Consulta l'Amministrazione Comunale doterà il Presidente di ogni Consulta di idonea casella di posta elettronica istituzionale riportante i seguenti indirizzi e-mail:  
consultabriana@comune.noale.ve.it  
consultacappelletta@comune.noale.ve.it  
consultamoniego@comune.noale.ve.it
3. La convocazione avviene, preferibilmente, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica o comunque mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare, fatta pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In casi eccezionali, reputati dal Presidente, potrà essere utilizzata una modalità diversa di invio della comunicazione. Pur in assenza della convocazione di cui al presente comma, la Consulta risulta validamente riunita qualora siano comunque presenti tutti i Consultori.
4. La riunione è presieduta dal Presidente; in sua assenza la stessa riunione è presieduta dal Vicepresidente e in assenza anche di quest'ultimo è presieduta dal componente più anziano di età.
5. Le riunioni sono insediate validamente quando siano presenti almeno la metà più uno del numero dei componenti.

6. Le riunioni sono pubbliche ed alle stesse il Presidente della Consulta può invitare a presenziare il Sindaco, l'Assessore di competenza, il Consigliere specificatamente delegato dal Sindaco o, comunque, il Consigliere delegato di competenza.
7. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei Consultori presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
8. Di ogni seduta è compilato un verbale conservato presso la Consulta e a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
9. Tutti i verbali delle riunioni della Consulta sono trasmessi dal Presidente, entro dieci giorni dalla loro adozione, al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, nonché all'indirizzo Pec del Comune di Noale: [comune.noale.ve@legalmail.it](mailto:comune.noale.ve@legalmail.it).  
Il Sindaco e/o l'Assessore di competenza segnalano al dirigente o responsabile del servizio interessato indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di competenza.

### **ART. 11 - Competenze**

Ciascuna Consulta di Frazione, - in attuazione delle finalità partecipative, consultive e di proposta che le competono in ordine alle scelte dell'Amministrazione Comunale, interessanti le singole frazioni – può svolgere i seguenti compiti:

1. segnala alla Giunta Comunale nonché al Consiglio Comunale questioni, problematiche e proposte di indirizzo limitatamente all'ambito territoriale della Frazione, eventualmente proponendo la convocazione di assemblee per la pubblica discussione di questioni, problematiche e proposte interessanti la Frazione.  
Le proposte delle Consulte frazionali saranno poi trasmesse al Sindaco, a cura del Presidente, e saranno esaminate dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale a seconda delle rispettive competenze.
2. esprime pareri - qualora richiesti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio - sugli atti amministrativi di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale, previamente trasmessi al Presidente della Consulta - che abbiano rilevanza diretta e indiretta sul territorio delle frazioni - e ciò previa convocazione di specifica assemblea per la pubblica discussione del parere richiesto.  
Nel caso di richiesta di parere da parte dell'amministrazione comunale questo deve essere reso entro trenta giorni. Qualora il parere non sia espresso nei termini si intende favorevole. Il parere espresso dalle Consulte di Frazione, su richiesta del Sindaco, e ritualmente pervenuto, potrà se del caso essere menzionato nell'atto deliberativo della Giunta e/o del Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

### **ART. 12 – Libro della Consulta di Frazione**

1. La Consulta di Frazione cura la tenuta del registro dei verbali delle deliberazioni.  
Tale registro è consultabile da chiunque residente nel Comune di Noale, previa motivata richiesta scritta al Presidente della Consulta di riferimento.

### **ART. 13 – Norme in materia di privacy**

1. Il Presidente della Consulta è responsabile del trattamento di dati e/o informazioni soggette alle norme in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. Tutti i componenti della Consulta sono soggetti al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

#### **ART. 14 – Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'elezione di tutti i Membri della Consulta di Frazione con le modalità di cui all'articolo 5 sarà effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di successiva applicazione del predetto, il Consiglio Comunale provvederà al rinnovo di ciascuna Consulta – con le modalità di cui all'art 5 – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di approvazione delle modifiche.